

Approvazione schema di contratto individuale per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e attribuzione della qualifica di dirigente scolastico/formativo

Determinazione n. 79 del 22/08/2019

Approvazione schema di contratto individuale per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e attribuzione della qualifica di dirigente scolastico/formativo.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 79 DI DATA 22 Agosto 2019

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO:

Approvazione schema di contratto individuale per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e attribuzione della qualifica di dirigente scolastico/formativo.

RIFERIMENTO : 2019-S166-00131

Pag 1 di 3

Num. prog. 1 di 7

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1147 di data 1 agosto 2019 con la quale, tra l'altro, è stata disposta l'assunzione di 12 candidati vincitori del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici della Provincia Autonoma di Trento;

Preso atto che la predetta deliberazione rinvia l'inquadramento nei ruoli della Dirigenza scolastica dei predetti neo assunti sono in ogni caso subordinati alla stipula del contratto individuale di lavoro,

rinviano in merito alla successiva determinazione del dirigente della struttura provinciale competente;

Preso atto che ai fini della determinazione del contenuto del contratto di assunzione si richiamano le seguenti disposizioni del vigente contratto collettivo della dirigenza scolastica, ed in particolare gli articoli 2, 21, 29, 30, 36, 39, 40 e 46 e l'allegato codice di comportamento;

Viste in merito le previsioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in merito di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, e dato atto che prima della firma del contratto saranno acquisite le pertinenti dichiarazioni a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.

190";

Dato atto che il periodo di prova è di durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve essere prestato effettivo servizio per almeno sei mesi. Il periodo di prova è regolato dall'articolo 21 del vigente contratto collettivo provinciale della dirigenza scolastica;

Dato atto che il trattamento economico ulteriore allo stipendio tabellare, sarà definito in relazione alla fascia di complessità dell'istituzione scolastica di titolarità secondo quanto stabilito dall'

accordo inerente l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento per il periodo di valutazione 2012 - 2015 e norme in materia disciplinare di data 12 novembre 2013, integrate dall'accordo per la revisione del vigente contratto collettivo provinciale della dirigenza scolastica in relazione al nuovo modello di complessità delle istituzioni scolastiche del 4 febbraio 2016;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di contratto individuale, parte integrante e sostanziale di questo atto, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'attribuzione della qualifica di Dirigente scolastico e l'incarico di Dirigente preposto ad istituzione scolastica/formativa nel rispetto delle determinazioni assunte relativamente alla sede di assegnazione, dalla Giunta provinciale n. 1147 di data 1 agosto 2019;
2. di dare atto che l'assunzione e l'attribuzione della qualifica di Dirigente scolastico/formativo ha decorrenza 1 settembre 2019 ed è subordinata alla previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
3. di fare fronte alla spesa derivante da questo provvedimento per l'esercizio finanziario 2019 e per gli esercizi successivi con le risorse di cui ai capitoli 259600-001, 259602, 259603, secondo quanto previsto dall'articolo 63 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7, dall'articolo 40 del Decreto Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 D.lgs. 118/2011.

RIFERIMENTO : 2019-S166-00131

Pag 2 di 3 FM

Num. prog. 2 di 7

001 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Francesca Mussino RIFERIMENTO : 2019-S166-00131

Pag 3 di 3

Num. prog. 3 di 7

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E LA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA

Via Gilli, 3 - 38121 TRENTO

Prot. n. S166/2019/ Trento,

CONTRATTO INDIVIDUALE

DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA

DI DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA E

DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO

FRA

La sottoscritta , nata a il , dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola, domiciliata per la carica in Trento presso la sede del Servizio stesso, il quale interviene ed agisce in qualità di rappresentante dell'Amministrazione provinciale (C.F. 00337460224);

E

nato/a a il (C.F.),

PREMESSO

- che il/la dott. è risultato/a tra i vincitori del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento, secondo la graduatoria finale approvata con deliberazione n. dd. e risulta altresì utilmente collocato/a nelle graduatorie dei vincitori al fine della copertura dei posti vacanti e disponibili nella pianta organica della qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali a decorrere dal 1° settembre 2019;

- che con deliberazione della Giunta provinciale n. dd. il/la dott.

è stato/a individuato/a quale destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di un posto della qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Rapporto di lavoro, decorrenza, periodo di prova)

1. Il/la dott. è assunto/a a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica sottoscritto il 31 ottobre 2006.

Provincia autonoma di Trento Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 -
www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Num. prog. 4 di 7

2. Il rapporto di lavoro decorre dal 1° settembre 2019 con effetti economici dalla data di effettiva presentazione in servizio.

3. Il periodo di prova ha durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve essere prestato effettivo servizio per almeno sei mesi. Il periodo di prova è regolato dall'art. 21 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica.

Articolo 2

(Cause risolutive del rapporto di lavoro)

1. Superato il periodo di prova, costituiscono causa risolutiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 46 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica:

a) il superamento del periodo di comporta di malattia di cui agli articoli 29 e 30 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica;

b) il recesso del dirigente scolastico;

c) il recesso dell'Amministrazione;

d) la risoluzione consensuale e) le altre cause previste dalla normativa provinciale.

Articolo 3

(Incarico dirigenziale e relativa durata)

1. Al/alla dott. è affidato, ai sensi dell'art. 102, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e degli articoli 39 e 40 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica,

l'incarico di preposizione all'Istituto_____

2. L'incarico decorre dal 1° settembre 2019 con durata fino al 31 agosto 2022.

L'eventuale recesso prima della scadenza suddetta, può intervenire solo per giusta causa o giustificato motivo.

3. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di revoca anticipata o di rotazione dell'incarico, disciplinati dall'art. 40 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica nonché delle delibera della Giunta provinciale 19 gennaio 2007, n. 53. come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale 10 luglio 2009, n. 1699, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro indicate dall'art. 46 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica e il mancato superamento del periodo di prova.

Articolo 4

(Obiettivi connessi all'incarico)

1. Il/la dott. , nella sua autonomia funzionale, assicura il funzionamento generale della predetta Istituzione scolastica entro il sistema di istruzione e formazione organizzando l'attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici e formativi;

in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche promuove e sviluppa l'attività didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo; garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto di apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti,

la libertà di scelta educativa delle famiglie; promuove, tenuto conto delle diverse esigenze degli alunni concretamente rilevate, tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli stessi; cura il raccordo e l'interazione tra le componenti scolastiche; promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; interagisce con gli enti locali, anche al fine di conseguire un assetto organizzativo sul territorio conforme ai criteri di razionalizzazione della spesa e di qualificazione dei servizi.

Articolo 5

(Risorse)

1. Per il proseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 4, il/la suddetto/a dirigente si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli/le dall'Amministrazione, nonché quelle derivanti dall'interazione con il territorio.

2

Num. prog. 5 di 7

Articolo 6

(Impegno di lavoro)

1. In relazione alla complessiva responsabilità dei risultati, il/la dirigente organizza autonomamente i tempi

ed i modi della propria attività, corredandola in modo flessibile all'espletamento dell'incarico affidatogli/le. In nessun caso sono corrisposti compensi per lavoro straordinario. Il/la dirigente assicura comunque la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 23 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica.

Articolo 7

(Trattamento economico)

1. Al/la dott. ssa/dott compete il seguente trattamento economico:

Stipendio + IIS

(a.l. 13 mensilità)

.....

Retribuzione di posizione

2. Oltre alla retribuzione tabellare e di posizione saranno altresì corrisposte le seguenti voci:

- differenziale 50% articolo 1 Allegato D) del vigente CCPL;

- retribuzione di risultato, riconosciuta ai sensi dell'articolo 64 del vigente CCPL e in base alle risultanze del processo di valutazione.

3. Gli importi della retribuzione di posizione indicati in tabella sono riferiti alla fascia di complessità dell'Istituzione scolastica di preposizione (fascia).

Articolo 8

(Incarichi aggiuntivi)

1. L'Amministrazione può altresì conferire gli incarichi aggiuntivi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare, disciplinati dall'art. 43 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica.

Articolo 9

(Responsabilità dei contraenti)

1. Fatte salve le fattispecie di responsabilità definite dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001 e delle altre norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia, le parti si impegnano a rispettare le clausole del presente contratto per tutta la sua durata.

Articolo 10

(Mutamento dell'incarico)

1. Nell'arco della durata del presente contratto, stabilita dall'articolo 3, è possibile l'assegnazione ad altra istituzione scolastica o, a seguito dell'assenso del dirigente interessato, ad altro incarico, fatto salvo quanto stabilito dai commi 7 e 8 dell'articolo 36 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica.

Articolo 11

(Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)

1. Il/la dott. è tenuto/a a produrre entro 30 giorni dall'assunzione in servizio la documentazione di rito secondo le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il/la dott. dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:

3

Num. prog. 6 di 7

a) di non avere altri rapporto di lavoro dipendente, di collaborazione continuativa o di consulenza con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivati da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione;

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001.

Dichiarazioni non rispondenti a verità, in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro. E' comunque condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale di reclutamento che ne costituisce il presupposto, ovvero l'accertamento dell'esistenza di condanne interdittive all'assunzione o la mancanza del possesso dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione al concorso.

La dichiarazione del dott.....attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39//2013 rappresenta condizione di efficacia del presente contratto e la violazione della normativa in essa contenuta comporta la nullità del contratto.

Articolo 12

(Adempimenti in materia di trasparenza e diffusione di informazioni e rispetto del codice di comportamento)

1. Il/la dott. -----è responsabile per gli ambiti e le funzioni a lui attribuite dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.

2. Il/la dott. si impegna al rispetto del codice di comportamento sottoscritto unitamente al presente contratto. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro come previsto dalla normativa e dalle circolari in materia di prevenzione della corruzione.

Articolo 13

(Norme di rinvio)

1. Il rapporto di lavoro di cui al presente atto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne la causa di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

2. Comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro e del presente contratto la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 11, la mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti, salvo le cause di impedimento stabilite dalla legge, e l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Articolo 14

(Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Letto e sottoscritto in duplice copia IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO

PER IL RECLUTAMENTO E LA GESTIONE

DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

(dott.)